

TESTO DELL'INTERROGAZIONE

Nuova legge sull'agricoltura: che fine hanno fatto gli OGM nel regolamento di applicazione?

Nella nuova Legge sull'agricoltura (3 dicembre 2002), all'art. 1 al cpv. 3 si legge che il Cantone esclude *"l'uso di organismi geneticamente modificati per la produzione di alimenti, per il foraggio e per la cura delle coltivazioni e degli allevamenti"*.

Con il suo Rapporto, nel commento all'articolo, spiegando i motivi dell'emendamento che ha inserito nella nuova legge questo divieto, vi si legge tra l'altro che, cito: *"La Commissione propone di aggiungere un nuovo cpv. 3, per sottolineare i concetti di biodiversità e di sicurezza alimentare, importanti sia in riferimento all'interesse generale sia nell'ottica del contributo dell'agricoltura alla conservazione dell'ambiente naturale, sia infine per far sì che nel Cantone si sviluppi un tipo di agricoltura con caratteristiche proprie, in grado di occupare determinate nicchie di mercato. Per le stesse ragioni, la Commissione propone pure, sempre al cpv. 3, di escludere l'uso di organismi geneticamente modificati, sia nella produzione vegetale sia in quella animale.*

Considerato che la configurazione del nostro territorio frena la diffusione di organismi provenienti dall'esterno, ciò non pone problemi particolari e dovrebbe consentire all'agricoltura ticinese di avere un plus rispetto alle altre regioni".

Questo importante principio, approvato dal Gran Consiglio nel 2002, non trova però riscontro nel Regolamento sull'agricoltura in vigore dal 23 dicembre 2003.

Ora purtroppo il delicato tema degli OGM è tornato prepotentemente alla ribalta, e le preoccupazioni della Commissione delle bonifiche quando nel suo rapporto parlava di **sicurezza alimentare** sono tutt'ora di grande attualità.

Facendo uso delle facoltà previste dalla Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato formuliamo, con la presente interrogazione, le seguenti domande:

1. Quali basi legali sono previste per permettere di ottemperare adeguatamente all'art. 1 cpv. 3 della Legge sull'agricoltura di escludere l'uso di OGM?
2. Come sono eseguiti questi controlli?
3. Chi o quale istituto è incaricato di farli? Sulla base di quali disposizioni?
4. Quali risultati hanno finora dato?
5. Non si ritiene opportuno di informare adeguatamente il consumatore sull'esistenza di prodotti OGM? Se sì, in che modo?
6. Il Consiglio di Stato è d'accordo di introdurre un'etichettatura positiva, nella quale si illustrano le qualità del prodotto indigeno, sul modello dell'iniziativa parlamentare di Melchior Ehrler, recentemente adottata dal Consiglio nazionale?

ROLAND DAVID
CONSUELO ALLIDI-CAVALLERI